

PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ EX REG. (CE) N. 861/2007 E GIUDIZIO SECONDO EQUITÀ NECESSARIA DEL GIUDICE DI PACE

MARTINO ZULBERTI

Ricercatore

nell'Università di Milano

SOMMARIO: 1. Piano dell'indagine. – 2. Criterio di decisione e procedimento per le controversie di modesta entità. – 3. Il contenuto della domanda giudiziale. – 4. Domanda riconvenzionale e criterio di decisione. La domanda riconvenzionale fondata sul contratto o sul fatto posto a fondamento della domanda principale. – 5. (*Segue*). ...e quella non fondata sul contratto o sul fatto a fondamento della domanda principale – 6. L'appello avverso la sentenza resa secondo equità. – 7. (*Segue*). Esiti del giudizio d'appello e criterio di decisione. – 8. Il procedimento di riesame *ex art. 18 Reg. n. 861/07*. – 9. (*Segue*). Esiti del procedimento di riesame e criterio di decisione.

1. – Al fine «agevolare l'accesso alla giustizia tanto per i consumatori quanto per le imprese, riducendo le spese e accelerando i procedimenti civili nelle controversie rientranti nel suo campo di applicazione», il Reg. (CE) n. 861/07 ha introdotto un procedimento uniforme, semplificato e a trattazione tendenzialmente scritta per le controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale di modesta entità di valore non superiore a € 5.000,00 (esclusi interessi, diritti e spese), alternativo ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri¹.

¹ Sul campo di applicazione del Regolamento, si vedano, nella dottrina italiana, C. ASPRELLA, *Il «procedimento europeo per le controversie di modesta entità»*, in *Giur. merito*, 2008, 40; EAD., *Procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Ilprocessocivile.it*, 2018; P. BERTOLI, *Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l'ingiunzione di pagamento e le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2008, 395 ss.; E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, Torino, 2008; EAD., *Regolamento 11 luglio 2007, n. 861 istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *www.judicium.it*; EAD., *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Caratteri generali e ambito di applicazione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in F.C. VILLATA (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 99 ss.; A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali del Regolamento (CE) sulle controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 984; M.L. GUARNIERI, *Processo civile italiano e titoli esecutivi europei*, Pisa, 2022; A. LEANDRO, *Il procedimento europeo per*

Il presente scritto intende focalizzarsi sul criterio di decisione che va seguito nell'ambito di tale procedimento, muovendo dalla considerazione che il Reg. n. 861/07 non stabilisce se la domanda vada decisa secondo diritto o secondo equità.

Si pone dunque il quesito se, quando tale procedimento si svolga in Italia, trovi applicazione il primo comma dell'art. 113 c.p.c., che sancisce la regola per la quale il giudice decide la causa secondo diritto, salvo che le parti gli abbiano attribuito il potere di decidere secondo equità, e il secondo comma del medesimo articolo, stando al quale il giudice di pace decide secondo equità (c.d. necessaria), nel rispetto dei principi informatori della materia, le controversie di valore inferiore ad € 1.100,00, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con le modalità di cui all'art. 1342 c.c.².

le controversie di modesta entità, in *Riv. dir. int.* 2009, 87; P.C. RUGGIERI, *La European Small Claims Procedure (Reg. CE n. 861/2007) in Italia: un (rimediabile?) insuccesso*, in *Federalismi*, 2020, 283; M. GIACALONE, S. SAJEDEH SALEHI, *The European Small Claims Procedure: Implementation and Enforcement Revisited in Italy and Belgium*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, 2020, 189; M. MELLONE, A. PANCALDI, *Il nuovo regolamento comunitario sulle controversie di modesta entità*, in *Dir. Unione Europea*, 2008, 281 ss.; D. NOVIELLO, *I moduli standard di domanda e di replica nel regolamento small claims*, in M.A. LUPOI (a cura di), *Tutele e procedure giudiziarie europee*, 329 ss.; L. PICCININNI, *Il nuovo regolamento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, 1213 ss.; F. ROTA, *Il Regolamento (CE) n. 861/2007 dell'11 luglio 2007*, in M. TARUFFO, V. VARANO (a cura di), *Manuale di diritto processuale civile europeo*, Torino, 2011, 337 ss.; ID., *Règlement (CE) n. 861/2007 di 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Aperçu du droit espagnol et du droit italien. Droit italien*, in L. CADIEU, E. JEULAND, S. AMRANI-MEKKI (diretto da), *Droit processuel civil de l'Union Européenne*, Paris, 2011, 294 ss.; E. SALOMONE, *Il Regolamento Ce n. 861 del 2007 sul procedimento per le controversie di modesta entità e le ADR in ambito comunitario*, in P. BIAVATI, M.A. LUPOI (a cura di), *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2008, 135 ss.; A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione*, in S. CHIARLONI (a cura di), *Commentario del Codice di Procedura civile*, Bologna, 2013, 100 ss.; D. TURRONI, *Oral hearing management under E.S.C.P. Regulation*, in *Revista Italo-Espanola de Derecho Processual*, 2022, 137 ss.

² La nozione e la struttura del giudizio di equità è oggetto di divergenti interpretazioni, anche tenuto conto che varie sono le norme che prevedono che il giudice (o gli arbitri) possano decidere secondo equità, stabilendo peraltro che esso debba svolgersi talvolta nel rispetto dei principi informatori della materia (art. 113, comma 2, c.p.c.), altre in quello dei principi generali dell'ordinamento (artt. 412 e 412 *quater* c.p.c.) e in altre ancora in apparenza non è posto alcun limite (artt. 114 e 822 c.p.c.). È dunque a taluno sembrato che il giudizio d'equità assuma un contenuto differente nei vari contesti in cui opera (G. FINOCCHIARO, voce *Equità (Giudizio di)*, in *Dig. it., disc. priv., sez. civ., Aggiornamento*, III, 1, Torino, 2007, 508 ss.). Fra chi preferisca considerare in prospettiva unitaria le ipotesi di giudizio secondo equità, varie sono state le proposte ricostruttive. Le divergenze d'opinione concernono

Il problema non è di poco conto se si considera che, da un lato, le controversie rientranti nel campo d'applicazione del Regolamento sono principalmente di competenza del giudice di pace e, dall'altro lato, la soglia del giudizio d'equità necessaria – oggi di € 1.100,00 – sarà innalzata ad € 2.500,00 a fronte di quella di € 5.000,00 prevista per l'applicabilità del Regolamento³.

Si tratta dunque di stabilire, per un verso, quale sia il criterio di giudizio applicabile nell'ambito di un giudizio regolato dal Reg. n. 861/07, quando esso si svolga in Italia, e, per altro verso, qualora si dovesse concludere per l'applicabilità dell'equità necessaria anche nell'ambito del procedimento per le controversie di modesta entità, quali siano i corollari in punto di svolgimento del procedimento.

2. – La questione se l'art. 113, comma 2, c.p.c. venga in rilievo nell'ambito del procedimento per le controversie di modesta entità va risolto alla luce dell'art. 19 Reg. n. 861/07, il quale stabilisce che, per quanto non previsto dal regolamento stesso, il procedimento è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge⁴. In ragione della riconosciuta natura processuale dell'art. 113, comma 2, c.p.c.⁵, è possibile ritenere che esso trovi applicazione nell'ambito del procedimento per le

infatti sia la natura (oggettiva secondo alcuni, soggettiva secondo altri) del giudizio, sia la struttura dello stesso, fino all'individuazione dei limiti imposti al giudice (per una ricostruzione delle varie tesi, cfr. G. FINOCCHIARO, *L'equità del giudice di pace e degli arbitri*, Padova, 2001, 17 ss.). Fra questi diversi orientamenti mi pare preferibile quello per il quale l'equità opererebbe limitatamente al momento di determinazione delle conseguenze giuridiche previste per la fattispecie: il giudizio equitativo, in sostanza, si snoderebbe in due momenti, una prima fase *ex iure* relativa alla qualificazione della fattispecie; una seconda fase, quella propriamente equitativa, nella quale il giudice potrebbe incidere sulle conseguenze previste dalla legge anche dando rilievo a fatti non "tipizzati" dal diritto (in argomento cfr., *si vis*, M. ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, Torino, 2008, 26 ss.).

³ L'art. 27, comma 1, lett. a), numero 3) del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 116, ha innalzato la soglia ad € 2.500,00. Questa modifica ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116 cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 citato entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

⁴ C. ASPRELLA, *Il «procedimento europeo per le controversie di modesta entità»*, cit., 40; A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali del Regolamento (CE) sulle controversie di modesta entità*, cit., 984; A. LEANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., 87; P.C. RUGGIERI, *La European Small Claims Procedure (Reg. CE n. 861/2007) in Italia: un (rimediabile?) insuccesso*, cit., 283; M. GIACALONE, S. SAJEDEH SALEHI, *The European Small Claims Procedure: Implementation and Enforcement Revisited in Italy and Belgium*, cit., 189.

⁵ A. NASI, voce *Equità (giudizio di)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 120.

controversie di modesta entità⁶. Pertanto, le controversie di valore inferiore a € 1.100,00 saranno decise secondo equità, salvo che la domanda si fondi su moduli o formulari, dovendo in quest'ultimo caso essere decise secondo diritto⁷.

⁶ Avevo ritenuto che questa soluzione fosse soggetta ad una eccezione. La decisione secondo equità necessaria mi era sembrata da escludere quanto la controversia importi «l'applicazione di norme di conflitto di rango comunitario, ipotesi nella quale il giudice di pace dovrebbe, a nostro avviso, decidere secondo diritto in quanto una decisione secondo equità finirebbe per togliere ogni rilievo alla norma di conflitto» (M. ZULBERTI, *Note sull'impugnazione delle sentenze del giudice di pace rese secondo equità necessaria*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 308 s.). L'idea muoveva da una considerazione del giudizio di equità come un giudizio nel quale il giudice individuava la norma equitativa alla luce della quale decidere la controversia e nel quale i principi informativi della materia, il cui rispetto è imposto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., costituiscono meri limiti esterni, entro i quali possono operare i poteri equitativi del giudice. In questa prospettiva la scelta della norma equitativa applicabile prescinde dalle norme di diritto astrattamente applicabili. L'art. 113, comma 2, c.p.c. avrebbe pertanto duplice natura: non sarebbe solo norma processuale, ma anche norma sulla produzione giudica (R. MARTINO, *L'equità del giudice di pace*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, 132). Ne sarebbe discesa una «interferenza fra l'art. 113, comma 2, c.p.c. e le norme di diritto internazionale privato, da risolversi con la prevalenza di queste ultime ove di rango superiore alla prima» (M. ZULBERTI, *loc. ult. cit.*) con la conseguenza che la decisione in tal caso avrebbe in ogni caso dovuto essere resa secondo diritto, segnatamente quello applicabile in base alla norma di conflitto. *Re melius perpensa*, non ritengo di poter più aderire a tale impostazione, avendo successivamente abbracciato una differente concezione del giudizio secondo equità (cfr. la nota precedente): esso si snoda dunque in due momenti, una prima fase *ex iure* relativa alla qualificazione della fattispecie e una seconda fase, quella propriamente equitativa, nella quale il giudice potrebbe incidere sulle conseguenze previste dalla legge anche dando rilievo a fatti non "tipizzati" dal diritto. Per questa ragione la ricerca della legge applicabile al merito si impone anche nell'ambito del giudizio di equità e non è posta fuori gioco dall'art. 113, comma 2, c.p.c. (sul punto, se si vuole, M. ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, cit., 116 ss., ove la soluzione affermativa era stata predicata con specifico riferimento agli arbitrati di equità con elementi di estraneità, ma che può essere estesa anche ai giudizi d'equità avanti al giudice).

⁷ La giurisprudenza ha predicato la possibilità di un'applicazione analogica della disposizione in parola, sostenendo che, poiché l'esigenza della decisione secondo diritto risponderebbe alla necessità che le controversie inerenti a contratti stipulati tramite moduli o formulari siano decise in modo uniforme in quanto tali rapporti sono sottoposti ad uniformità di disciplina, analoga regola dovrebbe applicarsi anche a controversie relative a contratti che, similmente, soggiacciono ad una uniformità di disciplina, benché non conclusi con le modalità di cui all'art. 1342 c.c.: cfr., fra le molte, Cass. 21 dicembre 2017, n. 30678. In senso giustamente critico avverso tale orientamento, cfr. G. FINOCCHIARO, *sub* artt. 113-114, in L.P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA (diretto da), *Commentario del codice di*

Invero, ci si potrebbe chiedere se il giudizio equitativo si imponga anche qualora il valore della domanda superi il limite di valore previsto all'art. 113, comma 2, c.p.c.⁸. L'interrogativo è sollecitato dal fatto che l'art. 10 Reg. n. 861/07 esclude la necessità della difesa tecnica nell'ambito del procedimento in parola e, secondo un certo ordine di idee, vi sarebbe un legame fra non obbligatorietà della difesa tecnica e giudizio d'equità. Si è osservato infatti che, per un verso, il ricorso al difensore sarebbe giustificato nell'ambito dei giudizi di diritto⁹ e non in quelli d'equità avanti al giudice di pace, caratterizzati da snellezza e semplicità¹⁰ e, per altro verso, il limite di € 1.100,00 del giudizio equitativo è corrispondente a quello entro cui la parte, avanti al giudice di pace, può stare in giudizio senza il ministero di un difensore secondo quanto previsto dall'art. 82, comma 1, c.p.c..

V'è più di un argomento che induce a prediligere una soluzione opposta¹¹.

In primo luogo, è da escludere che la facoltatività della difesa tecnica poggi sulla semplicità di un giudizio d'equità necessaria. Al contrario il giudizio di equità è perfino più complesso di quello secondo diritto¹², essendo il giudice – secondo l'impostazione preferibile¹³ – tenuto prima a qualificare i fatti secondo diritto, potendo fare uso dei poteri equitativi solo per incidere sulle conseguenze previste dalla legge e dunque le parti devono essere in grado di difendersi sotto il profilo non solo del diritto, ma anche dell'equità.

In secondo luogo, l'esclusione dell'obbligo di difesa tecnica sancito all'art. 82 c.p.c. per le controversie avanti al giudice di pace di valore inferiore ad € 1.100,00 prescinde dal criterio di giudizio, tenuto conto che le cause, anche di valore inferiore a detta soglia, sono da decidersi secondo diritto qualora originino da contratti stipulati tramite moduli o formulari. A ciò si aggiunga che la modifica alla soglia di valore del giudizio d'equità necessaria, che dal 31 ottobre 2025 sarà innalzata a € 2.500,00¹⁴ non è stata accompagnata da una corrispondente modifica della soglia di valore della

procedura civile, II, Torino, 2012, 349, nonché, se vi vuole, M. ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, cit., 41.

⁸ La questione è sollevata da C. ASPRELLA, *Procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., § 6.

⁹ Cfr. F. ROTA, *Il giudice di pace*, in M. TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 1993, 93, per il quale con l'introduzione del criterio di giudizio equitativo dovrebbe conseguentemente venir meno la necessità di assistenza tecnica.

¹⁰ Cass. 30 aprile 2014, n. 9556.

¹¹ Come conclude anche C. ASPRELLA, *Loc. ult. cit.*

¹² Sul punto si veda, se si vuole, M. ZULBERTI, *Le impugnazioni*, cit., 6.

¹³ V. *supra*, nota 2.

¹⁴ Cfr. *supra*, nota 3.

causa, indicata all'art. 82, comma 1, c.p.c., entro cui la difesa tecnica è facoltativa.

In terzo luogo, l'esclusione dell'obbligo di difesa tecnica previsto dal Regolamento vale in relazione ai procedimenti avanti tanto al giudice di pace, quanto al tribunale, quando la controversia di modesta entità rientra nella sua competenza. E in questi ultimi il giudizio d'equità necessaria non ha spazio applicativo, riferendosi – quanto meno per il primo grado – l'art. 113, comma 2, c.p.c. al solo procedimento avanti al giudice di pace.

3. – Ci si chiede se la domanda introduttiva – che l'art. 4 Reg. n. 861/07 prevede che sia formulata utilizzando il modulo di domanda standard A allegato allo stesso – di un giudizio secondo equità debba avere il medesimo contenuto di quella di un giudizio secondo diritto. Chi si è occupato di questo specifico tema ha affermato che quando «la controversia deve essere decisa secondo equità, l'indicazione di specifiche norme di diritto risulta al contempo impossibile e inutile»¹⁵, in quanto il giudice di pace non applicherebbe nessuna norma di diritto sostanziale.

Ciò potrebbe sembrare ancor più in linea con il contenuto che la domanda giudiziale per taluno dovrebbe avere nell'ambito del procedimento in esame. Si è infatti osservato che l'art. 12 Reg. n. 861/07, là ove stabilisce che «L'organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia»¹⁶ escluderebbe l'obbligo per l'attore di qualificare giuridicamente la domanda. E, secondo alcuni, vi sarebbe dunque una differenza con la disciplina di cui all'art. 164, n. 4 c.p.c., il quale richiede che l'attore indichi, oltre ai fatti, anche «gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda»¹⁷. La normativa europea sarebbe piuttosto in linea con l'art. 318 c.p.c., il quale stabilisce che la domanda introduttiva del giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto avrebbe il significato di escludere che i fatti vadano qualificati giuridicamente¹⁸.

¹⁵ G. FINOCCHIARO, *L'equità del giudice di pace e degli arbitri*, Padova, 2001, 79.

¹⁶ Sotto questo profilo la versione francese del Regolamento appare più chiara rispetto a quella italiana nel senso di riferire il campo di applicazione dell'art. 12 cit. alla qualificazione giuridica della domanda: «*La juridiction n'oblige pas les parties à assortir la demande d'une qualification juridique*».

¹⁷ E. D'ALESSANDRO, *L'oggetto*, cit., 63.

¹⁸ M. MELLONE, A. PANCALDI, *Il nuovo regolamento comunitario sulle controversie di modesta entità*, cit., 304. In argomento, cfr. D. NOVELLO, *I moduli standard di domanda e di replica nel regolamento small claims*, in M.A. LUPOI (a cura di), *Tutele e procedure giudiziarie europee*, secondo la quale l'applicabilità dell'art. 318 c.p.c. non sposterebbe i termini dell'indagine condotta con riferimento all'art. 163 c.p.c.

Queste differenze sono alla base di un dibattito relativo alla determinazione dell'oggetto del processo nell'ambito del procedimento di cui al Reg. n. 861/2007, riecheggiando teorie, dai più oggi abbandonate, volte a individuare l'oggetto del processo con i fatti dedotti¹⁹. Si tratta, però, di un dibattito, quello della determinazione dell'oggetto del processo e dei correlativi limiti oggettivi del giudicato, che non incide sul profilo che ci interessa, riguardando, piuttosto, la possibilità di qualificare giuridicamente la domanda introduttiva di un giudizio secondo equità. A questo proposito a me pare che la non necessità di qualificare giuridicamente la domanda non escluda che l'attore possa comunque procedere ad una tale qualificazione che, pur sempre, non sarà vincolante per il giudice e prospettata a titolo di ipotesi.

Siffatta ipotesi di qualificazione potrà essere formulata anche con la domanda introduttiva di un giudizio equitativo avanti al giudice di pace. La soluzione discende infatti dalla nozione che si accolga di un tale giudizio, in relazione al quale – come si è sopra visto – il giudice è tenuto a qualificare *ex iure* la fattispecie, incidendo i poteri equitativi sulla determinazione delle conseguenze giuridiche. In questa prospettiva spetterà perciò alle parti indicare altresì quei fatti che possano giustificare l'eventuale utilizzo dei poteri equitativi da parte del giudice per discostarsi dalle conseguenze giuridiche previste dalla norma di legge astrattamente applicabile.

L'atto introduttivo potrebbe essere per l'attore l'unica sede in cui lo stesso ha la facoltà di dedurre i fatti, tenuto conto che il procedimento di cui al Reg. n. 861/07, tendenzialmente cartolare, non prevede, di regola, l'assegnazione di termini per ulteriori scritti difensivi ove, in ipotesi, detti fatti potrebbero essere dedotti. I fatti (o altre considerazioni) irrilevanti *ex iure*, ma non sotto il profilo dell'equità, andranno pertanto allegati dall'attore nel modulo di domanda A, al par. 8.1, là dove gli è richiesto di indicare «i motivi della domanda».

¹⁹ E. D'ALESSANDRO, *L'oggetto*, cit., 64; P.C. RUGGIERI, *La European Small Claims Procedure*, cit. Peraltro, nel senso che, avanti al giudice di pace, il legislatore avrebbe optato a favore della tesi della sostanziazione, prevedendo all'art. 318 c.p.c. la necessità della esposizione nella domanda dei soli fatti, cfr. B. CAPPONI, *sub* art. 27, in *Il giudice di pace. Commento alla l. 374/1991*, Napoli, 1992, 186. Ma, in senso contrario, V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, 3^a ed., II, Napoli, 1960, 351, per il quale l'atto introduttivo non deve contendere «la menzione degli elementi di diritto se non in quanto siano necessari per l'individuazione dell'oggetto». Mi pare che, in una direzione simile a quest'ultima, vi sia chi si è indirizzato in ordine al Reg. n. 861/07 affermando che «qualora l'indicazione della norma di diritto sia indispensabile per l'identificazione della domanda, essa dovrà essere esplicitata, in ossequio alle regole generali, a pena della sua indeterminatezza»: cfr. A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali*, cit., 972.

4. – Se dunque nel procedimento per controversie di modesta entità v'è margine per il giudizio d'equità necessaria, merita domandarsi se possano essere predicati gli stessi principi, affermati in relazione ad un procedimento regolato dalla legge processuale nazionale, in punto di modifica del criterio di decisione a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale che debba essere decisa secondo diritto e che pur rientri nella competenza del giudice di pace.

A questo proposito si afferma che il giudice dovrebbe decidere l'intera causa secondo diritto quando, in presenza di un cumulo di domande, alcune di esse dovrebbero essere decise secondo equità, in ragione del valore, ed altre secondo diritto. Questa conclusione, ad ogni modo, va circoscritta ai casi in cui il cumulo si realizzi in considerazione dei vincoli di connessione per pregiudizialità, accessorietà e garanzia previsti dall'art. 40, comma 7, c.p.c.²⁰, giusta il quale, in caso di domande cumulate proposte davanti al tribunale ed al giudice di pace, quest'ultimo deve dichiarare la connessione a favore del primo. Si tratta infatti di una disposizione che fissa oltre una regola sulla competenza, altresì un principio di unitarietà della decisione, da intendersi anche come unicità della regola decisionale fra domande in tal

²⁰ Le opinioni al riguardo sono peraltro varie. Una prima tesi ha affermato che nel processo cumulato la regola del giudizio d'equità possa applicarsi a quella sola fra le cause connesse per la quale sia prevista per legge: cfr. A. GIUSSANI, *Competenze, riti ed effetti della connessione*, in M. TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile*, 2ª ed., Torino, 2000, 177. Secondo altro orientamento il giudice dovrebbe decidere le domande secondo diritto sulle questioni comuni e secondo equità sulle questioni proprie esclusivamente dell'una o dell'altra: cfr. A. RONCO, *Domande connesse davanti al giudice di pace: osmosi della regola di giudizio ed individuazione del mezzo di impugnazione*, in *Giur. it.*, 2004, 1188. Un'ulteriore opinione ha ritenuto invece che l'intera decisione vada resa secondo diritto: cfr. B. CAPPONI, *Connessione e processo simultaneo davanti al giudice di pace*, in *Giur. it.*, 1992, IV, 173; G. FINOCCHIARO, *L'equità del giudice di pace e degli arbitri*, cit., 33. Tale impostazione è stata accolta anche da altri, con l'esclusione, però, delle ipotesi di cumulo causale ed improprio o semplice *ex art.* 33 c.p.c.: cfr. S. MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, cit., 189; F.P. LUISO, sub art. 40, in C. CONSOLO, F.P. LUISO, B. SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 51. La giurisprudenza ha parimenti affermato l'idoneità del cumulo ad incidere sul criterio di decisione, limitando però tale soluzione ai casi in cui la decisione sulle domande connesse implichi l'accertamento di un fatto costitutivo, impeditivo o modificativo comune ad entrambe ovvero che l'accoglimento o il rigetto di una implichi il rigetto o l'accoglimento dell'altra: cfr. Cass. 21 settembre 2007, n. 19536. In argomento, anche per ulteriori riferimenti, cfr. R. MARTINO, *Il giudice di pace e l'equità. Tra etica, diritto positivo e Costituzione*, Bari, 2018, 98 ss. e R. TISCINI, *Modificazioni della competenza per ragioni di connessione. Difetto di giurisdizione, incompetenza e litispendenza*, Artt. 31-40, in S. CHIARLONI (a cura di), *Commentario del Codice di Procedura Civile*, Bologna, 2016, 365 ss.

modo connesse: è infatti riconosciuto che, in caso di cumulo davanti al tribunale le domande, che *naturaliter* sarebbero state decise *ex aequo et bono* dal giudice di pace, siano decise secondo diritto²¹.

Nell'ambito del procedimento *ex Reg. n. 861/07*, il convenuto può proporre domanda riconvenzionale, con le modalità indicate all'art. 5, comma 6, attraverso il medesimo modulo A utilizzato dall'attore per la domanda introduttiva. La nozione di domanda riconvenzionale si è detto che sarebbe autonoma rispetto a quella della riconvenzionale regolata dal diritto processuale nazionale. Ciò in quanto il considerando 16 del Regolamento precisa che essa va ricavata dall'art. 6, par. 3, Reg. (CE) n. 44/2001, che corrisponde all'art. 8, n. 3 Reg. (UE) 1215/2012, il quale discorre di «domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale», sicché tale dovrebbe essere anche la domanda riconvenzionale che può essere proposta nel contesto del *small claims procedure*²².

Quando ciò avvenga entrambe le domande saranno trattate nell'ambito del procedimento di cui al Reg. n. 861/07. Se quella riconvenzionale sia da decidersi secondo diritto, ritengo che i principi predicati in relazione al sopravvenuto mutamento del criterio decisorio applicabile trovino estensione anche qui. In altri termini, se ricorrono i nessi di connessione sopra richiamati, di pregiudizialità, accessorietà o garanzia, entrambe le domande andranno decise secondo diritto; diversamente, quella principale continuerà a dover essere decisa secondo equità.

5. – È discusso il trattamento processuale della domanda riconvenzionale che non si fondi sul medesimo contratto o fatto di quella principale.

Secondo una prima opinione, la riconvenzionale dovrebbe essere separata e trattata secondo la *lex fori* a condizione che sussista sulla stessa la giurisdizione italiana, anche in caso di connessione c.d. forte – ad esempio per pregiudizialità-dipendenza – fra domanda principale e

²¹ In questo senso avevo concluso nel mio studio sul tema: cfr., se si vuole, M. ZULBERTI, *Le impugnazioni*, cit., 40.

²² E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Caratteri generali e ambito di applicazione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in F.C. VILLATA (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 114 s.; A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali*, cit., 977; F. ROTA, *Il Regolamento (CE) n. 861/2007 dell'11 luglio 2007*, cit., 350; X.E. KRAMER, *Small claim, simple recovery? The European Small Claims Procedure and its implementation in the Member States*, in *ERA Forum*, 2011, 122.

riconvenzionale²³. Per contro, v'è chi sostiene che il giudice dovrebbe respingere in rito la domanda riconvenzionale e proseguire con le forme del procedimento *ex* Reg. n. 861/07 la trattazione di quella principale, salvo che fra esse non vi sia un rapporto di connessione c.d. forte, come si avrebbe in caso di pregiudizialità-dipendenza o incompatibilità; ipotesi in cui si imporrebbe, per evitare giudicati contrastanti, il *simultaneus processus* con conversione del rito e trattazione di entrambe le domande secondo il rito ordinario²⁴. A fondamento di quest'ultima soluzione si osserva che la stessa sarebbe da ricercare nell'art. 4, comma 4, Reg. n. 861/07 – la cui applicazione analogica alla domanda riconvenzionale è stabilita dal successivo art. 5, comma 7 – nella parte in cui prevede che la domanda irricevibile debba essere respinta²⁵.

Ciò posto, non mi sembra di poter aderire a nessuna delle sopra riferite impostazioni. Quanto alla prima, predicare la separazione nei casi di connessione forte significa accettare il rischio di giudicati contrastanti e, nell'ipotesi in cui le domande siano caratterizzate da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, difficilmente si potrebbe negare la sospensione *ex* art. 295 c.p.c. del processo relativo alla domanda dipendente.

Quanto alla seconda tesi, mi sembra contraddittorio affermare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e al contempo ammettere che, se il rapporto di connessione è forte, la proposizione della stessa impone il mutamento del rito e il suo esame del merito: o la domanda riconvenzionale, che non si fonda sul contratto o sul fatto posto a base di quella principale, è per ciò solo sempre inammissibile o non lo è.

A monte, comunque, va respinta l'idea che il Reg. n. 861/07 sancisca l'inammissibilità della domanda riconvenzionale non ricompresa nel suo campo d'applicazione. L'orientamento in parola si fonda su una previsione, l'art. 4, comma 4, la quale si limita a sancire il rigetto della domanda irricevibile, ma non individua i presupposti di irricevibilità, che pertanto vanno ricavati altrove. Il Regolamento, al contrario, detta una regola opposta con specifico riferimento alla domanda riconvenzionale che, per ragioni di valore, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento, prevenendo

²³ E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., 115, la quale osserva che, trattandosi di una domanda che non soddisfa i requisiti di cui all'art. 8, n. 3 reg. 1215/2012, la giurisdizione non potrebbe fondarsi sulle ragioni di connessione ivi previste. Quand'anche si aderisse a questa prospettiva interpretativa, a me non pare che la sussistenza della giurisdizione italiana possa essere condizione per la trattazione della domanda secondo la *lex fori*, quanto, piuttosto, condizione per l'esame nel merito della stessa.

²⁴ A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali*, cit., 978.

²⁵ A. FRASSINETTI, *loc. ult. cit.*

l'art. 8, comma 7 che «se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento».

Il procedimento deve proseguire secondo il rito previsto dalla *lex fori*, escludendosi dunque l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per il sol fatto di non rientrare fra le controversie soggette al rito. Si tratta di un principio che può essere esteso in via analogica ad altri casi in cui la domanda riconvenzionale esula dalla sfera d'applicazione del Regolamento, con la conseguenza che tanto quella principale quanto la riconvenzionale non ricompresa nel suo campo d'applicazione andranno esaminate conformemente alle norme processuali dello Stato in cui si svolge il procedimento.

Ciò significa che l'esame della domanda riconvenzionale dovrà informarsi ai principi processuali nazionali e sarà dunque alla luce di essi che andrà altresì verificata la sua ammissibilità. Quando il processo si svolga in Italia, verrà così in rilievo il dibattito relativo all'ammissibilità delle domande riconvenzionali che non soddisfano i requisiti di connessione previsti dall'art. 36 c.p.c., in quanto non dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione²⁶.

Si possono al punto trarre dunque le conseguenze in ordine al tema che ci occupa.

La domanda principale e quella riconvenzionale verranno trattate congiuntamente e potranno trovare applicazione i principi predicati per i

²⁶ Il dibattito è noto: v'è chi nega l'ammissibilità della domanda riconvenzionale che non soddisfa i requisiti di connessione previsti dall'art. 36 c.p.c. (V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli, 1954, 125 ss.; S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1993, 62; G. TARZIA, C.E. BALBI, voce *Riconvenzione*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 673; E. VULLO, *La domanda riconvenzionale nel processo ordinario di cognizione*, Milano, 1995, 274 s.), chi la ritiene ammissibile, seppure qualora rientri nella competenza del giudice adito (A. ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, 246 ss.; G. FRANCHI, *Della competenza per connessione*, in *Commentario al codice di procedura civile*, a cura di E. Allorio, Torino, 1973, I, 1, 352) e chi afferma che l'art. 36 c.p.c. sarebbe norma sulla competenza, dalla quale non si potrebbero ricavare i presupposti di ammissibilità della domanda riconvenzionale, ma, al contempo, neppure sarebbe sufficiente la sola connessione soggettiva richiedendo comunque la sussistenza di un «collegamento obiettivo» fra la domanda principale e la domanda riconvenzionale tale da rendere opportuno il *simultaneus processus*, opportunità che da valutarsi dal giudice di merito in relazione ai singoli casi di specie (in questo senso è la giurisprudenza prevalente: cfr., tra le altre, Cass. 12 giugno 2014, n. 13410).

procedimenti regolati dal diritto interno. E, come si è visto²⁷, il *simultaneus processus* non impone sempre che il giudizio d'equità ceda il passo a quello di diritto quando la domanda connessa sia soggetta a quest'ultimo criterio di decisione, ma solo a fronte di connessione per pregiudizialità, accessorietà o garanzia.

6. – Si pone poi il problema relativo a come lo svolgimento del procedimento, disciplinato dal Reg. n. 861/07, si concili con il principio del contraddittorio. Si è infatti di fronte a quella che è – come (condivisibilmente) rilevato – «una parodia del processo, che si risolve in giudizio dato normalmente per corrispondenza (...), fatto di moduli *multiple choice*, da compilare apponendo crocette e procedendo per gradi e successivi passaggi cartacei (...) secondo forme burocratiche (...) che riducono il processo a freddo e distaccato esercizio amministrativo, vuoto simulacro del contraddittorio e del contesto dialogico che dovrebbe ontologicamente connotarlo»²⁸.

Ciò non esclude però che il principio del contraddittorio debba trovare spazio anche nell'ambito di tale procedimento. Con riferimento al giudizio d'equità siffatto principio impone che le parti siano messe a conoscenza il prima possibile dei criteri equitativi che il giudice intende utilizzare, in modo da poter indirizzare le proprie attività difensive assertive ed istruttorie e garantire che siano messe in condizione di interloquire²⁹. Si tratta dunque di stabilire come ciò debba avvenire quanto il giudizio d'equità si innesta nell'ambito del procedimento per le controversie di modesta entità.

Il principio vale sia che si aderisca alla ricostruzione che lascia al giudice ampio margine nella scelta della regola equitativa, la cui previa conoscenza appare necessaria per poter conoscere i fatti rilevanti da allegare, sia che si ritenga che – come si è detto appare preferibile – i poteri equitativi operino in termini più ristretti, potendo il giudice d'equità solo correggere o temperare gli effetti giuridici previsti dalla norma positiva astrattamente applicabile. In questa seconda prospettiva, le parti devono essere rese edotte non tanto della regola decisoria, quanto dei criteri in base ai quali il giudice potrà valutare se esercitare o meno i poteri equitativi.

²⁷ Cfr. *supra*, § 4.

²⁸ A. TEDOLDI, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 104.

²⁹ Cfr., tra gli altri, E.F. RICCI, *Note sul giudizio di equità*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 395; L. MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, 2ª ed., cit., 93; M. DE CRISTOFARO, *sub art. 21*, cit., 172; C. FERRI, *Contraddittorio e poteri decisorii del giudice*, in *Studi urbinati*, Milano, 1984, 74 s.; A. BARLETTA, *Extra e ultra petizione. Studio sui limiti del dovere decisorio del giudice civile*, Milano, 2012, 36 s.; C. DI IASI, *Il «processo di equità» e il contraddittorio sulla definizione della regola equitativa*, in *Giust. civ.*, 1999, II, 136.

Quando è l'attore a dedurre fatti o considerazioni rilevanti ai fini dell'utilizzo dei poteri equitativi, il convenuto potrà prendere posizione con la replica depositata ai sensi dell'art. 5, par. 3 Reg. n. 861/07. Più problematico è invece di stabilire in quale modo si realizzi il contraddittorio quando è il convenuto a dedurre considerazioni rilevanti ai fini del giudizio d'equità, tenuto conto che non è prevista possibilità di una replica dell'attore, limitata dall'art. 5, par. 6 al caso in cui il convenuto proponga domanda riconvenzionale.

L'art. 7 Reg. n. 861/07 prevede che «Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell'attore entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza oppure: a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; oppure b) assume le prove a norma dell'articolo 9; oppure c) ordina la comparizione delle parti ad un'udienza da tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza». Si potrebbe immaginare che il contraddittorio si realizzi attraverso l'assegnazione di termini per «ulteriori dettagli in merito alla controversia», ai sensi lett. a) dell'art. 7 oppure essere garantito da un'udienza, in applicazione della lett. c) del medesimo articolo.

La prima soluzione sembra quella preferibile.

Nell'ambito di un giudizio secondo equità il contraddittorio sui criteri equitativi dovrebbe essere la regola e se esso fosse garantito attraverso la possibilità delle parti di interloquire sempre in udienza, si finirebbe per invertire la regola che sovrintende lo svolgimento del procedimento nel quale la fissazione dell'udienza rappresenta l'eccezione rispetto alla trattazione cartolare, come si desume dall'art. 5, paragrafo 1-bis a mente del quale «L'organo giurisdizionale procede a un'udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti»³⁰.

Si impone, però, di verificare se effettivamente le due eccezioni ivi menzionate non vengano in rilievo. La prima giustifica la fissazione dell'udienza sulla scorta di ragioni di ordine probatorio e non pare tanto invocabile per il profilo qui in esame. La seconda, invece, si ricollega alla richiesta di parte, la quale può formulare tale istanza per qualunque ragione³¹ e, dunque, potrebbe anche richiedere la fissazione dell'udienza a fine di illustrare al giudice gli aspetti rilevanti sotto il profilo dell'equità.

³⁰ Sull'idea che il procedimento debba essere cartolare e la fissazione d'udienza costituire l'eccezione v'è concordia di opinioni: cfr., fra gli altri, L. VERRAGOSO MESQUITA, C. MAQUES CEBOLA, *European Small Claim Procedure. An effective process? A proposal for an online platform*, in *Access to Justice in Eastern Europe*, 2022, 10.

³¹ D. TURRONI, *Oral hearing management under E.S.C.P. Regulation*, cit., 139.

Ritengo però che, in un tal caso, il giudice possa comunque rifiutare di disporre l'udienza, sull'assunto che un contraddittorio cartolare ben può garantire l'equa trattazione del procedimento. A differente conclusione si dovrebbe però pervenire, se si aderisce all'idea per quale, nel caso in cui l'istanza provenga da parte non difesa da un avvocato, il giudice sarebbe tenuto a fissare l'udienza³². Quand'anche si accogliesse questa tesi – che non mi sento ad ogni modo di accogliere – ritengo però che, in un'ottica di contenimento dei costi, andrebbe data preferenza alla fissazione dell'udienza da tenersi attraverso tecnologie di comunicazione a distanza, come previsto dall'art. 8 Reg. n. 861/07³³.

7. – Quanto ai mezzi di impugnazione, il Regolamento non detta alcuna disciplina relativa all'impugnazione contro la decisione resa all'esito del procedimento, prevedendo solamente la possibilità di chiedere il riesame della stessa nei casi indicati all'art. 18, di cui si dirà oltre. L'impugnabilità della decisione e la disciplina del procedimento sono dunque regolati dal diritto processuale nazionale, in ragione del richiamo ad esso operato dall'art. 19 Reg. per quanto da quest'ultimo non previsto.

La decisione pronunciata dal giudice di pace sarà soggetta ad appello in tribunale ai sensi dell'art. 339, comma 1, c.p.c.³⁴. Tuttavia, quando la sentenza è stata pronunciata secondo equità necessaria dal giudice di pace, le censure proponibili con l'appello saranno quelle indicate dall'art. 339, comma 3, c.p.c., stando al quale la decisione è appellabile "esclusivamente" per violazione delle norme sul procedimento, norme costituzionali, comunitarie, per violazione dei principi informatori della materia e per

³² D. TURRONI, *Oral hearing*, cit., 159.

³³ L'art. 127-bis c.p.c. prevede che «Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare all'udienza».

³⁴ Conformemente a quanto sostenuto nel testo, la comunicazione del Governo Italiano ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. g) del Regolamento è stata nel senso che «Le decisioni del giudice di pace possono essere impugnate mediante appello al tribunale ordinario. Le decisioni del tribunale ordinario possono essere impugnate mediante appello alla corte di appello». Cfr., in argomento, E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, cit., 93 ss.

violazione delle norme sul procedimento. Questa previsione troverà dunque applicazione anche all'appello avverso le sentenze secondo equità rese nell'ambito di un procedimento *ex Reg. n. 861/2007*³⁵.

Il giudizio di secondo grado avverso le sentenze secondo equità necessaria si configura come un mezzo di impugnazione a critica vincolata e si caratterizza per una struttura bifasica, costituita da una prima fase rescindente, nella quale viene valutata la fondatezza dei motivi, una seconda fase rescissoria, volta, previo espletamento dell'istruttoria che si renda eventualmente necessaria, ad una nuova decisione sul merito; si tratta di fasi fra loro logicamente distinguibili seppure cronologicamente fuse³⁶. Ricorre una significativa differenza rispetto all'appello "comune" in relazione al quale una siffatta struttura viene comunemente respinta.

L'appello nei confronti delle sentenze del giudice di pace rese secondo equità è dunque un procedimento di una certa complessità, che implica che l'appellante riesca a individuare censure riconducibili nell'alveo di quelle astrattamente proponibili³⁷ e che proponga le proprie difese tenendo conto anche degli sviluppi della possibile fase rescissoria cui potrebbe procedere il giudice d'appello, il tutto nel rispetto comunque dei requisiti di forma imposti in generale, a pena di inammissibilità, agli atti d'appello dall'art. 342 c.p.c.³⁸.

La predisposizione dell'atto di appello, ancor più ove indirizzato alla riforma di una sentenza d'equità, richiede conoscenza del diritto sostanziale e processuale. Il che induce a chiedersi se nel giudizio di impugnazione trovi applicazione l'art. 10 Reg. n. 861/2007, che esclude l'obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato. Secondo un'opinione, l'art. 359 c.p.c., nello stabilire l'applicabilità all'appello delle norme dettate per il procedimento avanti al tribunale in primo grado, andrebbe letto come rinvio alle norme che hanno disciplinato il procedimento di primo grado: potrebbe

³⁵ A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali*, cit., 984; M. GIACALONE, S. SAJEDEH SALEHI, *The European Small Claims Procedure*, cit., 189; P.C. RUGGIERI, *La European Small Claims Procedure*, cit., 283.

³⁶ Cfr., *si vis*, M. ZULBERTI, *L'impugnazione*, cit., 54 s.

³⁷ Sia sufficiente, ad esempio, richiamare il dibattito relativo alla nozione di principi regolatori della materia, la cui violazione può essere fatta valere con l'appello, ma dei quali il legislatore non offre alcuna definizione. In arg., se si vuole, cfr. M. ZULBERTI, *L'impugnazione*, cit., 70 ss.

³⁸ «(...) L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

dunque argomentarsi l'estensione all'appello della regola sancita dall'art. 10 poc'anzi richiamato della facoltatività della difesa tecnica³⁹.

Mi sembra tuttavia preferibile la soluzione opposta, che obbliga le parti nel giudizio di appello a essere rappresentate da un avvocato. L'esclusione dell'obbligo della difesa tecnica riposa sull'idea che si tratterebbe di una previsione volta a favorire l'accesso alla giustizia. Sono però dell'idea che la difesa tecnica sia invero garanzia a presidio del diritto di difesa e non l'opposto: per queste ragioni, mi sembra prevalga la previsione di cui all'art. 82, comma 3, c.p.c. relativa all'obbligo di rappresentanza tecnica nei giudizi avanti al tribunale, nell'ambito di un procedimento d'appello, caratterizzato da tecnicismi il cui mancato rispetto è sanzionato con l'inammissibilità dell'impugnazione.

8. – Anche nel caso di appello di sentenze rese su controversie di modesta entità, trova applicazione l'art. 354 c.p.c., sicchè sarà possibile una rimessione della causa in primo grado. In forza della norma richiamata nella versione introdotta dal d.lgs. n. 149/22 ciò si verificherà quando il giudice del gravame «dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, secondo comma», vale a dire la sentenza mancante della sottoscrizione del giudice⁴⁰.

³⁹ E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme*, cit., 95.

⁴⁰ Nel caso di rimessione in primo grado, si pone il problema delle modalità di riassunzione, cui le parti devono procedere entro tre mesi dalla notificazione della sentenza ex art. 354 c.p.c. Il richiamo operato dall'art. 19 Reg. n. 861/07 al diritto processuale nazionale dovrebbe far pensare che trovi applicazione l'art. 125 disp. att. c.p.c., il quale dispone che – quando la legge non preveda diversamente – alla riassunzione si proceda con comparsa da notificare alla controparte, che deve contenere «1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire; 2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura; 3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio; 4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo art. 163-bis del codice; 5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del codice; 6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo».

L'art. 125 disp. att. c.p.c. stabilisce che la comparsa contenga l'invito a comparire ad un'udienza. Questa previsione appare incompatibile con il procedimento di cui al Reg. n. 861/07 caratterizzato dall'assenza di udienze, le quali vengono fissate dal giudice, ove ne ravvisi la necessità. Va pertanto escluso che l'atto di riassunzione contenga l'invito a comparire ad un'udienza fissata dalla parte che procede alla riassunzione. Si potrebbe ipotizzare che la comparsa non debba

Se non ricorrerà alcuno dei casi indicati dall'art. 354 c.p.c., il giudice di secondo grado deciderà il merito con pronuncia sostitutiva di quella gravata. In questa ipotesi verrà in rilievo il quesito relativo all'applicabilità del giudizio d'equità necessario nel contesto di un procedimento di secondo grado; quesito che poggia sulla premessa che l'art. 113, comma 2, c.p.c. riguarderebbe solo il procedimento avanti al giudice di pace. Vero è però che in senso contrario si è affermato che la decisione del tribunale adito in seconde cure avverso una sentenza secondo equità necessaria, dovrebbe essere parimenti informata al medesimo criterio di decisione⁴¹. E questo principio dovrebbe valere anche se il primo grado è stato regolato dal Reg. n. 861/07.

9. – L'art. 18 Reg. n. 861/07 prevede che il convenuto possa chiedere il riesame della sentenza quando a) non gli è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un'udienza, non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa; oppure b) non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non

prevedere l'indicazione dell'udienza richiesta dal n. 4) dell'art. 125 disp. att. c.p.c. e sia sufficiente il deposito entro il termine, tenuto conto che il modello procedimentale applicabile in generale avanti al giudice di pace è quello del rito semplificato di cognizione, il cui atto introduttivo è il ricorso e non la citazione ad udienza fissa.

Si viene in ogni caso a porre il problema di quale sia il termine per la costituzione della controparte. Si potrebbe ritenere che un tale termine sia quello di trenta giorni che ha il convenuto per replicare alla domanda introduttiva di cui all'art. 5, par. 3, Reg. n. 861/07, applicato in via analogica. E l'avviso di detto termine si potrebbe pensare venga dato alla controparte, *mutatis mutandis*, ai sensi del n. 5) dell'art. 125 disp. att. c.p.c.

Rimangono tuttavia aperti vari interrogativi che in questa sede ci si può solo limitare a segnalare. In primo luogo, quando la parte è rimasta totalmente esclusa dal giudizio di primo grado, vuoi per nullità della notificazione della citazione o di pretermissione di un litisconsorte necessario, si pone il problema se la domanda giudiziale debba essere portata a conoscenza con la notificazione del modulo A o se possa essere sufficiente la trascrizione dello stesso nella comparsa ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c.. In secondo luogo, in queste ipotesi il convenuto deve avere la possibilità di replicare alla domanda dell'attore, ricevendo il modulo C allegato al Regolamento, parzialmente compilato nella sez. I dall'organo giurisdizionale. In terzo luogo, qualora si dovesse ritenere che la comparsa in riassunzione, che contenga la trascrizione della originaria domanda, vada notificata alla parte rimasta esclusa dal procedimento, si finirebbe per modificare le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dal Regolamento, che impone che al convenuto sia notificata non solo la domanda, ma anche i documenti e il predetto modulo C.

⁴¹ Così R. MARTINO, *Il giudice di pace*, cit., 141 e *ivi* ulteriori riferimenti.

imputabili; eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, abbia omissso di impugnare la sentenza.

In un primo tempo, v'era stato chi aveva ritenuto che l'istanza dovesse rivolgersi allo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza; oggi invece appare prevalente (e preferibile) l'idea che quella istanza debba proporsi al tribunale, mediante impugnazione con atto d'appello⁴². In questi termini, si è espresso anche il Governo italiano con la comunicazione prevista dall'art. 25, lett. h) del Regolamento⁴³, indicando nel tribunale ordinario l'organo competente per il riesame delle decisioni del giudice di pace, e stabilendo che, «quanto alla procedura si applicano le norme che disciplinano le impugnazioni (art. 323 ss. c.p.c.)».

Il riesame, dunque, nell'ordinamento italiano viene ricondotto agli ordinari mezzi di impugnazione. Ne discende che, quando la sentenza è resa secondo equità, il mezzo di gravame attraverso il quale si chiede il riesame è l'appello di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., comportando di stabilire se i motivi di riesame indicati all'art. 18 Reg. n. 861/07 possano essere ricondotti nell'alveo dei motivi d'appello «esclusivamente» spendibili contro una sentenza secondo equità necessaria⁴⁴.

⁴² In questo senso: C. ASPRELLA, *Il «procedimento europeo per le controversie di modesta entità»*, cit., 5, per la quale il riesame costituirebbe una condizione di procedibilità dell'impugnazione; L. PICCININNI, *Il nuovo regolamento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., 1222; M. MELLONE, A. PANCALDI, *Il nuovo regolamento comunitario*, cit., 313. A questa opinione, fatta propria in una prima comunicazione del Governo italiano sul punto, si era replicato che i motivi di riesame sono qualificati dal Regolamento come motivi di nullità della sentenza e dunque l'opzione interpretativa a favore dell'impugnazione si imporrebbe alla luce del principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di impugnazione: cfr. F. ROTA, *Il Regolamento (CE) n. 861/2007*, cit., 357; cfr. A. LEANDRO, *Il procedimento europeo*, cit., 88. In questa linea di pensiero, cfr. altresì M. BINA, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*. Reg. CE n. 861/2007, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1642.

⁴³ Il Reg. n. 861/07, come modificato dal Reg. n. 2421/15, ha previsto all'art. 25, paragrafo 1, lett. h) che gli Stati membri comunichino alla Commissione entro il 31 dicembre 2017, «le procedure per la domanda di riesame a norma dell'articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame».

⁴⁴ L'interrogativo di cui al testo differisce dal problema che si è posto con riferimento al Reg. n. 805/2004, il cui art. 19 prevede che una decisione possa essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame «nel caso in cui: a) i) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili, o b) il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili». Si è al

A me pare che si possa affermare che i motivi a fondamento del riesame possano essere fatti valere attraverso l'appello a critica limitata di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.

Per un verso, l'art. 18, paragrafo 1, lett. a) stabilisce che il riesame sia possibile quando al convenuto non è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un'udienza, non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da provvedere alla propria difesa. In entrambi i casi si verte nell'ambito di *errores in procedendo* attinenti alla *vocatio in ius* e che si concretizzano nella violazione del principio del contraddittorio. Questi vizi potranno dunque essere dedotti, nell'ambito dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c., sotto il profilo della violazione delle norme sul procedimento.

Per altro verso, il medesimo art. 18, lett. b) permette al convenuto di ottenere il riesame quando non è stato nella possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili. Questo motivo, a ben vedere, appare difficilmente qualificabile come *error in procedendo*, né sembra vengano in rilievo gli altri motivi di appello indicati all'art. 339, comma 3, c.p.c., che riguardano violazione di norme sostanziali. L'art. 18, ultimo comma, Reg. n. 861/07 stabilisce però che, ricorrendo uno qualsiasi dei motivi di cui al primo comma, la sentenza è nulla, sicché la nullità della sentenza, nel contesto in esame, va predicata anche in assenza di un vero e proprio *error in procedendo*.

Il tema diviene dunque se la nullità della sentenza possa essere dedotta con l'appello a critica limitata previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c. Con il d. lgs. 40/06, che ha novellato tale comma, il legislatore ha trasposto nell'art. 339, comma 3, c.p.c. quei motivi che, nel previgente regime di impugnazione

proposito dubitato che l'appello a critica limitata di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. costituisca un rimedio pieno, in fatto e diritto, secondo quanto richiesto dalla Corte di Giustizia (v. sentenza 17 dicembre 2015, in C-300) affinché una sentenza possa essere certificata come titolo esecutivo europeo: A. LEANDRO, *Note a margine del Regolamento sul TEE*, in F.C. VILLATA (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 95, nonché, seppure in termini dubitativi, F.C. VILLATA, *Il Regolamento sul titolo esecutivo europeo. Caratteri generali, ambito di applicazione e provvedimenti certificabili*, in F.C. VILLATA (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, cit., 34. Merita peraltro osservare come difficilmente i dubbi sollevati con riferimento all'idoneità dell'appello di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. a soddisfare i requisiti del riesame di cui al Reg. n. 805/2004 siano estensibili al Reg. n. 861/07, in ragione della diversità di disciplina prevista in relazione al riesame nei due Regolamenti, essendo differenti i presupposti che giustificano il riesame della sentenza, ricorrendo i quali solo il Reg. n. 861/07 sancisce espressamente la nullità della sentenza.

delle sentenze secondo equità necessaria, erano riconosciuti spendibili avverso tali decisioni attraverso il ricorso per cassazione, cui le sentenze equitative erano soggette. Ed era principio consolidato quello secondo cui la sentenza d'equità potesse impugnarsi per «violazione delle norme sul procedimento e nullità della sentenza» ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. Analoga portata precettiva dovrà pertanto riconoscersi all'attuale motivo d'appello per «violazione delle norme sul procedimento».

Sarà dunque possibile far valere sotto tale motivo anche la nullità della sentenza *ex* art. 18, ultimo comma, Reg. n. 861/07.

10. – L'opzione interpretativa volta a ricondurre il riesame nell'ambito del sistema delle impugnazioni implica di interrogarsi quale ne sia l'esito. È questo un profilo che va risolto alla luce della disciplina processuale nazionale, riguardando lo svolgimento del giudizio di impugnazione⁴⁵. Se le ragioni di riesame vanno dedotte con l'appello, ci si deve chiedere se il giudice di secondo grado, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 18 Reg. n. 861/07 per il riesame e, dunque, la nullità della sentenza sancita dall'ultimo comma di detto articolo, debba decidere il merito o, dichiarata la nullità, rimettere il procedimento al giudice di primo grado o, ancora, limitarsi ad una pronuncia meramente rescindente.

Il principio generale per il quale il giudice di appello decide sul merito, con effetto sostitutivo, è derogato nei casi indicati all'art. 354 c.p.c. in cui il giudizio ha esito rescindente con rinvio al giudice di primo grado. V'è dunque da domandarsi se i motivi di riesame (che, come si è visto, comportano la nullità della sentenza a mente dell'ultimo comma dell'art. 18 Reg.) siano o meno ascrivibili alle ipotesi in cui il giudice di secondo grado deve limitarsi a pronunciare la nullità della sentenza, rimettendo la causa in primo grado oppure a rendere una pronuncia meramente rescindente.

In primo luogo, ci si può chiedere se, quando al convenuto non è stato notificato il modulo di domanda (art. 18, lett. a), prima ipotesi, Reg. n. 861/07), si verta nell'ipotesi di rimessione in primo grado prevista in caso di nullità della notificazione dell'atto introduttivo.

Anzitutto, credo che siano riconducibili all'ipotesi in cui l'atto introduttivo «non è stato notificato» tanto il caso di mancata notifica, quanto quello di notifica nulla. Nel primo, la soluzione può essere trovata alla luce di quel consolidato orientamento che distingue tra notificazione nulla e

⁴⁵ Il giudizio di impugnazione – salva la previsione dell'art. 16 Reg. n. 861/07 in punto di spese di lite applicabile alle impugnazioni – è disciplinato dal diritto processuale nazionale: sul punto, v. E. D'Alessandro, *Il procedimento uniforme*, cit., 94 s.

notificazione omessa o inesistente, affermando che in tale secondo scenario il giudice d'appello deve solo pronunciare la nullità della sentenza impugnata⁴⁶, dovendo il giudizio essere reintrodotta in primo grado. Nel secondo caso, vale a dire di nullità della notifica dell'atto introduttivo, si impone invece la rimessione della causa in primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.⁴⁷.

In secondo luogo, qualora il convenuto non è stato citato in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa (art. 18, lett. a), seconda ipotesi), si verte, a mio avviso, nell'ambito della nullità dell'atto introduttivo relativa alla *vocatio in ius*. Il quesito interpretativo attinente alle conseguenze, in appello, del rilievo di una nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per vizi della *vocatio in ius* è peraltro oggetto di contrasti interpretativi che hanno giustificato l'intervento delle Sezioni Unite⁴⁸.

⁴⁶ Cfr., *ex multis*, Cass. 28 aprile 2021, n. 11219; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21219; Cass. 12 aprile 2006, n. 8608.

⁴⁷ M.L. GUARNIERI, *Processo civile italiano e titoli esecutivi europei*, cit., 124.

⁴⁸ In estrema sintesi, v'è chi sostiene che il giudice d'appello debba chiudere in rito il processo, chi ritiene applicabile in via analogica l'art. 354 c.p.c., nella parte in cui prevede l'esito meramente rescindente dell'appello nel caso di nullità della notificazione della citazione introduttiva del primo grado e, ancora, chi afferma che il giudice debba decidere il merito, previa rinnovazione delle attività difensive precluse al contumace in primo grado. In quest'ultima prospettiva, bisognerebbe distinguere fra l'attività processuale già espletata, che sarebbe stata nulla per dipendenza ai sensi dell'art. 159 c.p.c. e dunque da rinnovare *ex art.* 162, comma 1, c.p.c. e le attività rimesse all'iniziativa del convenuto e precluse in appello, le quali, in applicazione dell'art. 294 c.p.c. sarebbero possibili solo se l'appellante dia prova che la nullità dell'atto introduttivo gli abbia precluso di avere utile e tempestiva conoscenza del processo (Cass. 7 maggio 2013, n. 10580). Questa tesi è stata sottoposta a vaglio critico da Cass. 25 giugno 2021, n. 18297, la quale ha chiesto l'intervento compositore delle Sezioni Unite osservando che «l'idea di affidare all'art. 294 c.p.c. (oltre alla disciplina dell'ipotesi riguardante la richiesta di rimessione in termini da parte del contumace che si costituisce nel giudizio di primo grado invocando il compimento di attività che gli sarebbero precluse, anche) la regolamentazione delle conseguenze in appello dell'erronea dichiarazione di contumacia avvenuta in primo grado nonostante la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, non sembri, sul piano sistematico, del tutto convincente, muovendo, detta prospettiva, dall'imprescindibile presupposto (non necessariamente desumibile dal sistema) della sussistenza di un onere processuale del convenuto di costituirsi in ogni caso in giudizio là dove abbia ricevuto un atto nullo che non gli abbia impedito di avere nozione del processo (eventualmente al solo fine di denunciare la rilevata nullità)». Per una dettagliata ricostruzione del dibattito, cfr. C. DELLE DONNE, *Appello per nullità dell'atto introduttivo del primo grado e attività soggette a preclusione: gli opposti fronti delle Sezioni Unite e della recente riforma del processo civile*, in *www.judicium.it*.

Sul punto l'intervento delle Sezioni Unite ha sancito il principio⁴⁹ per il quale qualora il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo⁵⁰.

Come si è osservato, questa soluzione, tuttavia, non potrebbe più essere predicata⁵¹, alla luce della modifica apportata dal d.lgs. n. 149/22 all'ultimo comma dell'art. 354 c.p.c., il quale stabilisce «Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356». Ciò significherebbe che la dichiarazione in appello della nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado comporterebbe, oltre alla rinnovazione degli atti cui la nullità si estende, l'automatica restituzione del convenuto nell'esercizio dei poteri processuali che non ha esercitato in primo grado, a prescindere dalla dimostrazione che la nullità gli ha in concreto precluso di conoscere della pendenza del processo⁵².

⁴⁹ Non andato esente da critiche: cfr. C. DELLE DONNE, *Appello per nullità dell'atto introduttivo*, cit., § 3 ss., per la quale la disciplina delle nullità dell'atto introduttivo è posta a garanzia del contraddittorio, che «ha natura bidirezionale ponendo domanda e difesa in una dimensione di corrispondenza/interdipendenza strutturale perché funzionale a preservare la parità delle armi in una prospettiva della decisione finale»; B. BRUNELLI, *Le Sezioni Unite tornano sui poteri e doveri del giudice in caso di costituzione del contumace in appello*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, n. 877 ss.

⁵⁰ Cass., sez. un., 26 gennaio 2022, n. 2258.

⁵¹ L. SALVANESCHI, *L'appello riformato*, in *www.judicium.it*, § 10; S. BOCCAGNA, *Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 664 s.

⁵² Questa interpretazione non è però pacifica. L'idea che sarebbe possibile una rimessione automatica in termini sarebbe da respingere, in quanto in senso opposto deporrebbe sia un'esigenza di coerenza sistematica, «derivante dal regime della contumacia cd. involontaria di cui all'art. 294, comma 1, c.p.c., ma pure la circostanza che la riforma dell'erronea pronuncia declinatoria della giurisdizione (l'altra fattispecie menzionata dalla disposizione in esame) non potrebbe in alcun modo giustificare, ovviamente, il superamento delle preclusioni maturate nel giudizio di primo grado. Il 3° co. dell'art. 354 c.p.c. va pertanto inteso nel senso che l'ammissione delle parti al compimento delle 'attività che sarebbero precluse' presuppone che sussistano comunque i presupposti per la loro rimessione in termini»: cfr. G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 6ª ed., II, Napoli, 2023, 439 s. In questa direzione

Infine, nell'ipotesi di impossibilità di contestazione della domanda per fatti non imputabili (art. 18, lett. b) Reg. n. 861/07), non vertendosi in alcuna delle ipotesi di rimessione in primo grado di cui all'art. 354 c.p.c., il giudice d'appello, a valle del rilievo della nullità, renderà una nuova decisione nel merito.

Sulla scorta di queste premesse, viene da interrogarsi se nei vari esiti possibili del procedimento d'appello avanti al tribunale (rimessione in primo grado, pronuncia della nullità e chiusura in rito del processo, decisione nel merito da parte del giudice d'appello), il parametro decisorio equitativo sia salvaguardato. Senz'altro ciò avviene nel caso di esito rescindente, con o senza rimessione in primo grado, posto che vuoi in quanto il giudizio sia riassunto in primo grado, vuoi in quanto la domanda viene riproposta, troverà applicazione davanti al giudice di pace l'art. 113, comma 2, c.p.c.

Nel caso in cui, per contro, il tribunale, quale giudice d'appello, sia chiamato a decidere nel merito, viene in rilievo il problema già sopra enunciato, se trovo o meno applicazione analogica l'art. 113, comma 2, c.p.c.⁵³.

Abstract

SMALL CLAIMS PROCEDURE PURSUANT TO REGULATION (EC) NO. 861/2007 AND EX AEQUO ET BONO JUDGMENT BEFORE THE JUSTICE OF THE PEACE

Il saggio affronta l'interrogativo se il giudizio di equità necessaria previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c. trovi applicazione anche qualora il procedimento sia disciplinato dal Reg. (CE) n. 861/2007 e, per l'ipotesi di risposta affermativa, quali siano le conseguenze sia sullo svolgimento del processo in primo grado, sia nei suoi sviluppi impugnatori.

The essay addresses the question of whether the judgment of necessary equity provided for in Art. 113, paragraph 2, of the Code of Civil Procedure also applies if the proceedings are governed by Regulation (EC) No. 861/2007 and, in the affirmative, which are the consequences on the proceedings at first instance and on appeal.

anche A. RONCO, *Il giudizio di appello (e le disposizioni sulle impugnazioni in generale)*, in *Giur. it.*, 2023, 725 s.

⁵³ Cfr. *supra*, § 8, nota 32.